



# COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

## Provincia di Salerno

### ADEGUAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE AL PIANO URBANISTICO

#### ATTUATIVO COMPARTO BIVIO PRATOLE

Determina Dirigenziale n.313 del 18.11.2011

# R4

Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento

scala 1:200

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>architetto</i> Gerardo Cerra
IL PROGETTISTA	<i>ingegnere</i> Daniele della Corte
GRUPPO DI LAVORO	<i>architetto</i> Francesca Ciancimino
	<i>ingegnere</i> Christopher Giuseppe Immediato
	<i>geologo</i> Aniello Poto
	<i>architetto</i> Giuseppe Ricco
COLLABORATORI	<i>geometra</i> Iuliano Coralluzzo
	<i>geometra</i> Alessandro Pisaturo
SINDACO	Domenico Di Giorgio
ASSESSORE ALL'URBANISTICA	Renato Stabile

SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE

PROPOSTA

ADOZIONE

APPROVAZIONE



COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

UFFICIO DI PIANO - via Roma, 1 - Montecorvino Pugliano 84090 - telefono 0898022250 - fax 089801266 email: [ufficiodipiano@comune.montecorvinopugliano.sa.it](mailto:ufficiodipiano@comune.montecorvinopugliano.sa.it)

**Progetto preliminare delle opere in attuazione del**  
**Piano Urbanistico Attuativo del "Comparto urbano Bivio Pratole – ex lottizzazione Franzese"**  
**PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

1	PREMESSA .....	2
2	RELAZIONE TECNICA .....	2
2.1	<i>descrizione dell'opera e dei lavori</i> .....	2
2.2	<i>elenco delle attrezzature, macchine, impianti e mezzi di protezione</i> .....	2
2.3	<i>documentazione da tenere in cantiere</i> .....	2
3	PROGRAMMA LAVORI .....	3
4	PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.....	3
4.1	<i>progetto del cantiere</i> .....	3
4.2	<i>vincoli connessi al sito e ad eventuale presenza di terzi</i> .....	3
4.3	<i>accessi al cantiere ed alle aree di intervento</i> .....	3
4.4	<i>viabilità di cantiere</i> .....	3
4.5	<i>recinzione</i> .....	3
4.6	<i>segnaletica di sicurezza</i> .....	4
4.7	<i>lavorazioni oggetto di specifiche</i> .....	4
4.8	<i>impianti di alimentazione e reti</i> .....	4
4.9	<i>servizi igienici ed assistenziali</i> .....	4
4.10	<i>prevenzione incendi e piano di emergenza</i> .....	4
4.11	<i>smaltimento rifiuti</i> .....	5
5	VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA .....	5
5.1	<i>procedimento per la individuazione delle fonti di rischio</i> .....	5
5.2	<i>individuazione dei rischi e misure di sicurezza</i> .....	5
5.3	<i>criteri per la valutazione dei rischi</i> .....	5
6	TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI .....	6
6.1	<i>movimentazione manuale dei carichi</i> .....	6
6.2	<i>prescrizioni per i posti di lavoro</i> .....	6
6.3	<i>utilizzo e manutenzione di macchine e impianti</i> .....	7
6.4	<i>utilizzo di agenti cancerogeni</i> .....	7
6.5	<i>utilizzo di agenti biologici</i> .....	7
6.6	<i>coordinamento e misure di prevenzione per rischi derivanti dalla presenza simultanea di più imprese</i> .....	7
6.7	<i>sorveglianza sanitaria</i> .....	8
7	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA .....	8

## **1 PREMESSA**

Il presente studio contiene le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza, elaborato progettuale previsto dal "DPR n.207 del 5.10.2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163" e s.m.i." tra i documenti componenti il progetto preliminare (art. 18 comma 1, lettera f).

Lo studio riporta solo a titolo puramente conoscitivo quanto poi sarà approfonditamente trattato ed illustrato nel Piano di sicurezza e di coordinamento, come richiesto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che ha abrogato il Decreto Legislativo del 14.8.1996 n. 494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" e il successivo Decreto Legislativo di modifica del 19.11.1999 n. 528 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili".

In fase di progettazione definitiva e poi esecutiva sarà quindi predisposto il vero e proprio Piano di Sicurezza e Coordinamento e successivamente lo stesso, durante la realizzazione dell'opera, verrà adeguato in relazione all'evoluzione ed alle modifiche che potrebbero intervenire nel corso dei lavori (art. 91 del D. Lgs 81/2008).

Si ricorda infine che l'art. 91 del D. Lgs 81/2008 prevede, accanto al Piano di Sicurezza e Coordinamento, un ulteriore elaborato: il "Fascicolo della Sicurezza", contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che rappresenta quell'insieme di dati e documenti che facilitano la conoscenza dell'opera realizzata e quindi il suo futuro utilizzo.

## **2 RELAZIONE TECNICA**

### **2.1 descrizione dell'opera e dei lavori**

Le opere di cui alla presente relazione riguardano le realizzazioni degli interventi di seguito indicati:

- Completamento dell'edificio B
- Realizzazione dell'edificio C destinato ad uso residenziale
- Realizzazione di una struttura scolastica, articolata in due unità funzionali distinte in asilo nido e scuola materna
- Realizzazione di aree destinate alla viabilità e agli spazi pubblici
- Realizzazione rete per alimentazione idrica
- Realizzazione rete per lo smaltimento delle acque nere (fognatura)
- Realizzazione rete per lo smaltimento delle acque bianche
- Realizzazione rete per alimentazione gas metano
- Realizzazione rete di pubblica illuminazione
- Realizzazione linea elettrica di alimentazione residenze.

### **2.2 elenco delle attrezzature, macchine, impianti e mezzi di protezione**

Il Coordinatore per la progettazione prevedrà secondo il fabbisogno e l'organizzazione del lavoro, alla redazione di un elenco di macchine, impianti e attrezzature di lavoro dettagliatamente specificate. La preventiva definizione delle attrezzature, macchine ed impianti sarà finalizzata alla definizione delle "misure di sicurezza" da adottare durante il loro utilizzo in cantiere.

Tale elenco potrà essere suscettibile di variazioni qualora in corso d'opera lo richiedano determinate lavorazioni specifiche.

### **2.3 documentazione da tenere in cantiere**

Nella fase esecutiva di redazione del Piano della Sicurezza sarà elencata la documentazione da tenere in cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **3 PROGRAMMA LAVORI**

Alle presenti disposizioni sulla redazione del Piano generale di sicurezza e coordinamento sarà allegato in fase di progetto definitivo, un programma dei lavori redatto tenendo conto delle fasi e delle lavorazioni previste in cantiere, della tempistica della loro esecuzione, delle "eventuali fasi critiche del processo di costruzione" e di eventuali fattori di contemporaneità.

Il Programma Lavori sarà oggetto di opportuni aggiornamenti in fase di progettazione esecutiva degli interventi.

### **4 PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE**

#### **4.1 progetto del cantiere**

Il Piano di sicurezza sarà corredato da specifica planimetria con il Layout del cantiere base in cui saranno evidenziati:

- impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua; baraccamenti, spogliatoi, ecc.;
- punto di consegna e quadro elettrico generale, aree di stoccaggio materiali;
- aree di stoccaggio materiali speciali (infiammabili, nocivi, ecc.), aree di rimessaggio macchine, impianti, attrezzature di lavoro;
- aree per l'apposito stallo dei mezzi di cantiere;
- attrezzature e altre attività importanti ai fini della sicurezza;
- indicazione delle specifiche potenzialità di soccorso dei presidi puntuali previsti lungo il tracciato.

L'organizzazione delle lavorazioni inerenti l'intero appalto verrà suddivisa in subcantieri mobili operativamente distinti e non interferenti tra loro.

#### **4.2 vincoli connessi al sito e ad eventuale presenza di terzi**

Le interferenze più significative da considerare saranno legate alle:

- immissione in ambiente esterno all'area del cantiere di rumore e polveri;
- movimentazione di carichi;
- stabilità degli scavi;
- quant'altro utile ai fini della sicurezza.

#### **4.3 accessi al cantiere ed alle aree di intervento**

In corrispondenza del cantiere un apposito cartello indicherà l'opera da realizzare, gli estremi della concessione o dell'equivalente autorizzazione, l'identificazione di tutte le figure tecniche e professionali responsabili. Analogamente per ogni subcantiere mobile, che riguardino arterie viarie, dovrà essere esposto un cartello con le stesse indicazioni sopradette, da spostare via via con lo spostamento delle lavorazioni.

Nel Piano di sicurezza e coordinamento dovranno essere, inoltre, previsti i luoghi in cui verranno installati i cartelli di divieto e di avviso previsti dalle vigenti leggi.

#### **4.4 viabilità di cantiere**

Nell'area interna del cantiere saranno individuati i percorsi per il transito dei mezzi di movimento terra, opportunamente dimensionati e segnalati.

I percorsi di eventuali condutture e canalizzazioni relative agli impianti di cantiere saranno studiati ed attuati in maniera da evitare intralci alla circolazione di mezzi e/o persone e oggetto di eventuali azioni meccaniche, oltre ad essere opportunamente segnalati mediante dedicata cartellonistica.

Per gli interventi relativi ai cantieri mobili, che riguardino arterie viarie, si dovranno studiare e prevedere tutti gli accorgimenti necessari per garantire, ove possibile, la continuità del traffico in piena sicurezza e nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada.

#### **4.5 recinzione**

Occorrerà progettare la realizzazione di apposita recinzione con steccati o reti di materiali robusti (paletti metallici) ed aventi altezza tale da rendere non equivoco il divieto di accesso ed essere in armonia con l'ambiente di inserimento.

Per delimitare i subcantieri mobili su strada si adatteranno delle recinzioni mobili, quali transenne e/o simili, prevedendo in ogni caso una adeguata segnalazione dell'area di intervento.

Verrà valutata in entrambi i casi la posizione di idonei cartelli indicatori e segnali luminosi funzionanti durante le ore notturne e tutte le aree di intervento saranno comunque adeguatamente ed uniformemente illuminate.

#### **4.6 segnaletica di sicurezza**

Sarà indicata la segnaletica di sicurezza e/o salute da installare nel cantiere base ed in corrispondenza di ogni subcantiere mobile. Il datore di lavoro farà ricorso alla segnaletica di sicurezza quando, a seguito della "valutazione dei rischi", "risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva" (art.162 D. Lgs 81/08). Tuttavia, il coordinatore in fase di progettazione, dopo aver valutato situazioni particolari potrà decidere di apporre ulteriore e specifica segnaletica di sicurezza.

#### **4.7 lavorazioni oggetto di specifiche**

In rapporto alle fasi di lavorazione previste e i pericoli ad essi connessi, saranno fornite specifiche indicazioni per particolari lavorazioni da realizzare con le misure generali più urgenti da approntare in fase di esecuzione dei lavori, quali:

- scavi
- lavorazioni che comportano possibilità di caduta dall'alto
- uso della gru di cantiere e altre macchine che possono interferire con le linee elettriche.

#### **4.8 impianti di alimentazione e reti**

Nel cantiere si prevede di installare i seguenti impianti:

- impianto elettrico di cantiere
- impianto di terra e contro le scariche atmosferiche
- impianto di adduzione acqua potabile per il cantiere.

Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici dovranno attenersi alle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

L'impresa esecutrice dovrà, una volta eseguita l'opera, rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme (L 46/90 art.9); in particolare nel cantiere la tensione massima sulle masse metalliche non dovrà superare i 25V (CEI 64-8/7) e pertanto tutte le masse metalliche verranno collegate a terra. Tutti i collegamenti a terra verranno coordinati con l'interruttore generale presente nel quadro generale di cantiere.

#### **4.9 servizi igienici ed assistenziali**

Saranno fornite informazioni in merito ai servizi sanitari e di pronto soccorso secondo le prescrizioni di legge. In particolare dovrà essere previsto l'allestimento dei presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti da male improvviso.

Tali presidi dovranno essere progettati in relazione alla tipologia del cantiere con le indicazioni del livello di soccorso disponibile nel punto più vicino, e la postazione di soccorso, di cantiere o pubblica, che invece supera il livello disponibile.

#### **4.10 prevenzione incendi e piano di emergenza**

In funzione della possibile presenza di depositi o lavorazioni di materiale a rischio di incendio il cantiere dovrà essere dotato di un congruo numero di estintori di idonea categoria, dislocati nei punti ritenuti a rischio. La presenza degli estintori dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica.

Si dovranno altresì designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza.

#### **4.11 smaltimento rifiuti**

Saranno fornite informazioni in merito allo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta e alle modalità di stoccaggio. Si prevede che, come conseguenza dei lavori in progetto, si produrranno prevalentemente rifiuti di natura inerte che l'impresa esecutrice avrà cura di smaltire, di volta in volta con idonei mezzi di trasporto, esclusivamente in regolamentari pubbliche discariche.

### **5 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA**

#### **5.1 procedimento per la individuazione delle fonti di rischio**

Per una corretta valutazione dei rischi si procederà ad una analisi dell'attività lavorativa da realizzare e ad uno studio del rapporto uomo/macchina o attrezzo ambiente nei luoghi dove le attività potrebbero svolgersi. Tali analisi consentiranno di individuare le possibili sorgenti di rischio e quindi i rischi stessi.

In particolare il procedimento di valutazione si svilupperà attraverso:

- l'individuazione dei pericoli presenti nei luoghi di lavoro connessi all'esecuzione delle attività lavorative di cantiere (sorgenti del rischio)
- l'individuazione e la stima degli eventuali rischi specifici, in base alle classi di rischio esplicitate di seguito, e, per quanto possibile, rischi oggettivi
- l'analisi delle possibili soluzioni in base alla valutazione, e la programmazione dei provvedimenti da applicare per eliminare o ridurre il rischio.

La stima del rischio sarà realizzata attraverso un confronto tra l'evidenziazione del rischio, il tempo di esposizione allo stesso, l'esperienza dei lavoratori e la portata del provvedimento che dovrà essere applicato. In pratica, l'entità del danno e la probabilità di accadimento vengono ricavati dalla esperienza lavorativa aziendale nonché dalla frequenza di accadimento.

#### **5.2 individuazione dei rischi e misure di sicurezza**

Per ogni attività sorgente verranno individuati i rischi e le relative misure di sicurezza prese in considerazione in fase di progetto esecutivo. Tali misure devono essere oggetto di una continua e costante valutazione in fase esecutiva da parte del Coordinatore. Ciò affinché il Coordinatore possa apportare eventuali modifiche derivanti sia da specifiche situazioni operative sia da mutate condizioni di carattere generale.

Le misure di sicurezza riportate per ogni rischio saranno definite in base a prescrizioni di legge, adempimenti di carattere normativo e semplici suggerimenti dettati dall'esperienza.

#### **5.3 criteri per la valutazione dei rischi**

Nel Piano di Sicurezza, ai fini della "Valutazione" del rischio saranno adottate le seguenti ipotesi:

DEFINIZIONI (da Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, 7 Agosto 1995 n.102/95):

- **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro, pratiche e metodi di lavoro ecc.) avente il potenziale di causare danni;
- **Rischio:** probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore;
- **Valutazione del rischio:** procedimento di valutazione della possibile entità del danno quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

Le fonti di rischio (pericoli) saranno raggruppate in gruppi omogenei, allineandosi, in tal modo, ad una trattazione rispondente a quanto si riscontra frequentemente sulle fonti bibliografiche. Così facendo si costruiranno specifiche check-list che conterranno l'analisi di pericoli omogenei.

Per la determinazione della scala degli interventi da porre in atto ai fini del miglioramento delle misure di sicurezza, definitosi come Fattore di Rischio (R) il prodotto della Frequenza dell'accadimento (F) per la Gravità (G) del danno prodotto, si determineranno dei "livelli" di priorità utilizzando l'elaborazione esemplificativa di due tabelle che contengono una indicazione dei sopraccitati fattori. Per la determinazione dei coefficienti da introdurre nelle tabelle, in assenza di dati statistici in grado di determinare in buona misura valori probanti, si fa ricorso a criteri di valutazioni basati sulla sensibilità derivante dall'esperienza. Da un punto di vista matematico, la stima del rischio è espressa dalla formula:

$$R = F \times G$$

dove R rappresenta il rischio presunto, F la frequenza e G indica la gravità o entità del danno subito.

#### **Valutazione del fattore "F"**

La Frequenza del danno è strettamente connessa alla presenza di situazioni di pericolo, si è stabilita la seguente scala di priorità di accadimento per F:

- 1 = improbabile** l'incidente crea stupore, la situazione di pericolo non è stata prevista o addirittura non era prevedibile
- 2 = poco probabile** l'incidente crea forte sorpresa, la situazione di pericolo era difficilmente prevedibile
- 3 = probabile** l'incidente crea moderata sorpresa ed avviene in concomitanza di fattori contingenti
- 4 = altamente probabile** la situazione di pericolo è nota e produce sovente i suoi effetti.

#### **Valutazione del fattore "G"**

In base agli effetti causati dal danno è stata stabilita una graduatoria della Gravità del danno G:

- 1 = lieve** lesioni non preoccupanti e caratterizzate da inabilità facilmente reversibile
- 2 = medio** l'incidente provoca conseguenze significative caratterizzate da inabilità reversibile
- 3 = grave** l'incidente provoca conseguenze di una certa gravità
- 4 = gravissimo** conseguenze mortali o gravi.

#### **Campi di azione in funzione dei valori del fattore "G"**

In base al prodotto  $R = F \times G$  i tipi di interventi da programmare sono riassumibili come segue:

**Primo livello:  $R = 1$**  interventi da programmare nel medio termine

**Secondo Livello:  $2 \leq R \leq 3$**  interventi da programmare nel breve termine

**Terzo Livello:  $4 \leq R \leq 6$**  interventi da programmare con urgenza

**Quarto Livello:  $7 \leq R$**  interventi da programmare con immediatezza.

## **6 TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI**

### **6.1 movimentazione manuale dei carichi**

Nel cantiere oggetto del Piano la movimentazione dei carichi avverrà privilegiando l'utilizzo di idonei mezzi meccanici di sollevamento.

In particolare l'organizzazione del lavoro sarà tale da evitare per quanto possibile, che i singoli lavoratori possano manualmente sollevare o spostare oggetti che abbiano un peso superiore a 30 Kg. Si avrà cura di evitare che i carichi siano scivolosi o unti, sporchi, con spuntoni, con spigoli vivi, con punti a temperatura elevata o con contenuto instabile.

Gli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi saranno adeguatamente informati dal datore di lavoro.

### **6.2 prescrizioni per i posti di lavoro**

I luoghi di lavoro al servizio del cantiere oggetto del Piano dovranno rispondere alle norme di cui all'ex Titolo II del D.Lgs. 626/94 come modificato al D.Lgs 81/08. In particolare, il datore di lavoro adotterà le misure conformi alle prescrizioni dell'ex Allegato IV del D.Lgs. 494/96, come modificato al D.Lgs 81/08, sia per i posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali, sia per i posti di lavoro all'esterno dei locali.

### **6.3 utilizzo e manutenzione di macchine e impianti**

Tutte le macchine e gli attrezzi di lavoro comunque alimentati (escluso gli utensili a mano) utilizzati in cantiere dovranno essere muniti di libretto rilasciato dall'Ente competente da cui risulterà:

- l'avvenuta omologazione a seguito di prova ufficiale
- tutte le istruzioni per le eventuali manutenzioni di carattere ordinario e straordinario (libretto rilasciato dalla Casa Costruttrice).

I comandi di messa in moto delle macchine saranno collocati in modo da evitare avviamenti accidentali.

Sarà vietato compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si adotteranno adeguate cautele a difesa del lavoratore. Di tale divieto saranno resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

Le operazioni di manutenzione specifica, con particolare riguardo alle misure di sicurezza saranno eseguite da personale tecnico specializzato. Tali interventi dovranno essere opportunamente documentati.

Prima di consentire al lavoratore l'uso di una qualsiasi macchina di cantiere il preposto dovrà accertare che l'operatore o il conduttore incaricato, in possesso di Patente e dotato degli opportuni DPI conosca:

- le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacità prestazionale, ecc.)
- le pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina può stazionare od operare senza pericolo
- il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi di segnalazione di sicurezza
- la presenza di altri lavoratori che nelle immediate vicinanze attendono ad altre lavorazioni
- la presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei.

### **6.4 utilizzo di agenti cancerogeni**

Saranno fornite informazioni in merito all'utilizzo di eventuali sostanze cancerogene. La normativa prevede che il datore di lavoro eviti o riduca l'utilizzo di agenti cancerogeni sul luogo di lavoro. Quando non sia possibile evitarne l'utilizzo questo deve avvenire in un sistema chiuso.

Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro procede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia il più basso. Pertanto se è accertata la presenza di agenti cancerogeni deve essere effettuata una attenta valutazione dei rischi ai sensi dell'art.29 D.Lgs. 81/08 con la successiva definizione e adozione delle misure preventive e protettive di concerto con il medico competente. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà richiedere la documentazione comprovante l'avvenuta definizione delle misure preventive e protettive

### **6.5 utilizzo di agenti biologici**

Saranno fornite informazioni in merito all'utilizzo di eventuali sostanze biologiche, intese come: *"qualsiasi microrganismo ed endoparassita che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni"*.

Qualora nella redazione del progetto esecutivo sia accertata la presenza di agenti biologici deve essere effettuata una attenta valutazione dei rischi ai sensi dell'art.29 D.Lgs. 81/08 con la successiva definizione e adozione delle misure preventive e protettive di concerto con il medico competente.

### **6.6 coordinamento e misure di prevenzione per rischi derivanti dalla presenza simultanea di più imprese**

Nel progetto esecutivo verranno fornite informazioni in merito agli accorgimenti da adottare nel caso di presenza simultanea, sul cantiere, di più imprese.



Tali azione avranno anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori l'eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

#### **6.7 sorveglianza sanitaria**

A seguito della individuazione e della Valutazione dei Rischi è necessario accertare che il Datore di Lavoro abbia attivato la Sorveglianza Sanitaria che deve riguardare ciascun lavoratore, anche con l'ausilio del Medico Competente, sia sulla base di specifiche esposizioni legate alle lavorazioni svolte sia, in altri casi, in funzione del tempo di esposizione al pericolo specifico.

Restano obbligatori i controlli medici periodici previsti per le lavorazioni indicate nel DPR 303/56.

### **7 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA**

La particolare strutturazione logistica ed operativa del cantiere, determinata in fase di progettazione esecutiva dell'intervento, potrà individuare in maniera accurata e puntuale i costi così come indicato dalla normativa vigente.

Ad ogni modo in fase preliminare si stimano tali costi in percentuale, per comparazione con lavori analoghi.

La loro incidenza complessiva è pari a circa il 3% dell'importo dei lavori, e includerà i costi di tutte le misure di sicurezza da approntare durante l'esecuzione dei lavori.

*Montecorvino Pugliano, giugno 2014*

Il Responsabile del Settore Tecnico  
architetto Gerardo Cerra